



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED] [REDACTED] Presidente
- [REDACTED] [REDACTED] Relatore
- [REDACTED] [REDACTED] Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2418/2018
depositato il 24/07/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] TRIB.ERARIALI
- avverso PIGNORAMENTO n° [REDACTED] TRIB.ERARIALI
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]
VIA [REDACTED] BARI BA

difeso da:

COTRUFO AVV.FRANCESCO
VIA LUIGI EINAUDI 22 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

difeso da:

RUGGERI AVV.IRIS MARIA
PRESSO STUDIO AVV.FRANCESCO COTRUFO
VIA L. EINAUDI 22 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

[REDACTED]



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI

La presente, composta complessivamente
di n. 5 facciate, è copia autentica
dell'originale. Si rilascia per l'uso cui compete.
Bari, li. 19 FEB. 2019

IL DIRETTORE

[REDACTED]

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 2018

UDIENZA DEL

18/01/2019 ore 09:00

N°

[REDACTED] 1/1P

PRONUNCIATA IL:

18/01/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 FEB. 2019

Il Segretario

[Signature]

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente – *rappresentato e difeso dall'Avv. Dott. Francesco Cotrufo* – impugnava l'atto di pignoramento presso terzi numero [redacted] di complessivi euro [redacted] notificato il 22.3.2018, nonché della sottesa cartella di pagamento numero [redacted] asseritamente notificata il [redacted] del ruolo da essa veicolato e dell'intimazione di pagamento numero [redacted] asseritamente notificata il 5.10.2017, eccependo la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per i seguenti motivi:

- 1) per giuridica inesistenza e/o assoluta nullità non sanabile della relativa notifica, in quanto posta in essere non già dal Servizio Universale Poste Italiane, ma da un'agenzia privata di recapito denominata Nexive.
- 2) Per eccessiva genericità, in quanto non contenente la specifica riguardante la natura del credito azionato, in palese violazione del combinato disposto degli articoli 72 bis, DPR 602/73 e 543, comma 2, n. 1, c.p.c..
- 3) Per vizio procedurale tradottosi nell'omessa preventiva notifica della cartella di pagamento e del relativo ruolo nonché della intimazione di pagamento.
- 4) Per inesistenza della notifica della cartella di pagamento, asseritamente eseguita in data 27.6.2013.
- 5) Per giuridica inesistenza dell'intimazione di pagamento, asseritamente eseguita in data 5.10.2017.
- 6) Per intervenuta prescrizione del credito pignorato, per decorso del termine di cui all'art. 2948 cod. civ..

Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto gravato e di discussione del merito in pubblica udienza, concludeva per sentir dichiarare l'annullamento dell'atto di pignoramento gravato e, con esso, della sottesa cartella di pagamento nonché della correlata intimazione di pagamento.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Con controdeduzioni del 2.8.2018 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contrastava ogni avversa eccezione.

In particolare, per quanto attiene alla prospettata inesistenza della notifica dell'atto gravato, esponeva che per consolidata giurisprudenza l'articolo 26, DPR 602/73, accorda la possibilità all'ente di riscossione di provvedervi anche a mezzo del servizio postale tramite invio diretto.

Ad ogni buon conto, precisava che l'avversa eccezione non poteva assumere rilievo, atteso che, in applicazione degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.

Circa, poi, la prodromica cartella di pagamento nonché la correlata successiva intimazione di pagamento, ne documentava la tempestiva notifica, sì da comportare l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo in violazione dell'art. 21, D. Lgs. 546/1992.

AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE

[redacted signature]

fig. 2

In merito al difetto di motivazione, eccepiva carenza di legittimazione passiva, atteso che, allorquando la stessa segua un autonomo atto impositivo, non richiede alcuna specifica motivazione.

Opponendosi all'avversa richiesta di sospensione dell'atto gravato, perché non documentato il danno grave ed irreparabile, concludeva per sentir accertare e dichiarare il rigetto del ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, sentir dichiarare la mancata responsabilità dell'agente della riscossione.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Con memorie del 18.10.2018, in via preliminare il difensore del ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'avversa costituzione in giudizio, in quanto operata con modalità telematica, mentre il ricorso era stato introitato secondo gli ordinari canali cartacei.

Circa l'eccepita inesistenza della notifica dell'atto impugnato – perché eseguita a mezzo agenzia privata di recapito -- evidenziava che la resistente non aveva di fatto offerto alcuna controdeduzione; circostanza, questa, che, unitamente all'ulteriore eccezione di eccessiva genericità dell'atto, non avrebbe mai potuto consentire dichiaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

Inoltre, per quanto attiene alla prova di avvenuta notifica della cartella di pagamento nonché della successiva intimazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2712 e 2719 c.c. nonché dell'art. 18, comma 2, DPR 445/2000, ne contestava la conformità agli originali, per l'effetto chiedendo al giudice di disporre l'ordine di produzione degli originali.

Peraltro, in relazione all'asserita notifica della cartella di pagamento, pur dando atto della possibilità per l'ente di riscossione di provvedervi per via diretta a mezzo posta, comunque contestava il mancato perfezionamento della notifica, poiché operata mediante consegna a terzo senza che fosse stata offerta prova dell'invio della raccomandata informativa.

Quanto, poi, alla notifica dell'intimazione di pagamento ne eccepiva l'inesistenza, perché eseguita a mezzo agenzia privata di recapito.

Da ultimo, contrastava l'avversa controdeduzione afferente il difetto di legittimazione passiva in riferimento all'eccezione di eccessiva genericità dell'atto impugnato, a tal fine ribadendo che al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis, DPR 602/73, si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale di cui all'art. 49, comma 2, DPR 602/73, il disposto dell'art. 543 c.p.c., secondo comma, numero 1.

Concludeva per sentir rigettate le difese avversarie e, per l'effetto, accolto il ricorso, con condanna della resistente al pagamento delle spese.

All'udienza del 30.11.2018 – fissata per la trattazione dell'istanza di *sospensione* – ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge la Commissione la concedeva, rinviando per il merito a nuovo ruolo.

ESPOSIZIONE
2018



J.M. 3

All'odierna pubblica udienza, presente per il ricorrente il suo difensore Dott. Cotrufo Francesco e nessuno per l'Ufficio, su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

Amnesso alla discussione il Dott. Cotrufo insiste per l'accoglimento del ricorso.

Dichiarata chiusa la discussione la Commissione si ritira in camera di consiglio, decidendo la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio è dell'avviso che, in applicazione dell'art. 26, DPR 602/1973, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di raccomandata con avviso di ricevimento.

In siffatta ipotesi, l'atto è notificato in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza necessità di redigere la relata di notifica, come è confermato per implicito dal citato articolo 26, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'ente impositore.

Del resto, la Corte Suprema di Cassazione ha in più circostanze statuito l'assoluta legittimità della notifica eseguita direttamente dal Concessionario della Riscossione mediante raccomandata a.r., ossia senza l'ausilio dei soggetti indicati dall'articolo 26, DPR 602/1973 (*ex plurimis*, Cassazione 15948/2010, 8321/2013, 24399/2016).

Ciò premesso, va però considerato che il D. Lgs. 261/1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.A. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge 892/1982, tra cui vanno annoverati anche gli atti tributari sostanziali e processuali.

Inoltre, benché la legge 4.8.2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto con decorrenza dal 10.9.2017 l'abrogazione del D. Lgs. 261/1999, va comunque considerato che sino a quando le Agenzie private non si dotano della licenza individuale per i servizi riguardanti la notificazione a mezzo posta degli atti di cui alla legge 890/1982, resta a tal fine abilitata solo e soltanto Poste Italiane S.p.A..

Ciò posto e considerato che è pacifico che la notifica dell'atto qui gravato venne eseguita tramite agenzia privata (NEXIVE) c, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, ne consegue la sua inesistenza giuridica (*ex plurimis*, Cassazione 13855/2018).

COMMISSIONE



July 4

Da qui l'accoglimento del ricorso, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro [redacted] oltre oneri accessori, se dovuti.

Bari, 18 gennaio 2019

Il Relatore

[redacted signature]

Il Presidente

[redacted signature]

18/01/2019

18/01/2019